

Cass., civ. sez. II, del 14 maggio 2018, n. 11684

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Orbene, è pacifico che il primo tentativo di notifica effettuato dall'opponente presso il domicilio indicato in ricorso non è andato a buon fine, essendo emerso che l'avv. A., aveva trasferito altrove la sede del proprio studio professionale, in epoca addirittura anteriore allo stesso deposito del ricorso monitorio.

Trattasi di un procedimento notificatorio che deve ritenersi meramente tentato, non essendo riuscito nel proprio intento di portare l'atto nella sfera di conoscenza del destinatario, e ciò anche tenendo conto di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14916/2016, a mente della quale la notifica deve reputarsi inesistente, quanto all'attività di consegna dell'atto, nel caso in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

La Corte d'Appello ha però ritenuto che la condotta del difensore della società, che aveva erroneamente indicato un domicilio non più attuale costituisse causa giustificatrice dell'errore commesso dall'opponente nell'individuazione del luogo ove effettuare la notifica, sicchè ha reputato l'opposizione comunque tempestiva a seguito della sua rinnovazione compiuta presso il nuovo domicilio.

Reputa la Corte che per la fattispecie debba trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14594/2016, a mente della quale (e riprendendosi quanto già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17352/2009, il che esclude, pur in presenza di diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità successiva all'arresto del 2009, che l'intervento del 2016 possa configurarsi alla stregua di un overruling, secondo quanto precisato da Cass. S.U. n. 15144/2011, per cui è necessario che il mutamento di giurisprudenza sia caratterizzato dal requisito della imprevedibilità), in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto, con valutazione non sindacabile in questa sede, che la condotta della società opponente, che aveva taciuto nel ricorso il trasferimento della sede dello studio del proprio difensore, giustificasse l'iniziale errore nella notifica dell'opposizione presso il vecchio studio, ma ha omesso di verificare se, come appunto sollecitato dall'intervento delle Sezioni Unite, vi fosse stata una riattivazione del procedimento notificatorio nel rispetto del termine, nel caso di specie, pari alla metà di quello previsto dall'art. 641 c.p.c., in quanto solo tale condizione consente di ricollegare effetti impeditivi della decadenza al primo tentativo di notifica, e non anche la richiesta di rimessione in termini, sostanzialmente equipollente ad una richiesta di fissazione di nuovi termini per la notifica, opzione questa che le Sezioni Unite hanno ritenuto non praticabile, ribadendo la necessità di un'autonoma riattivazione della parte interessata.